

Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  
Loro e-mail - PEC

**Oggetto: Circolare 32.2024 - Azioni FNOPO verso INPS a tutela della situazione previdenziale delle ostetriche libere professioniste.**

La scrivente Federazione ha esaminato le numerose segnalazioni da parte degli Ordini e delle libere professioniste iscritte, che ci hanno rappresentato le difficoltà riscontrate nella gestione della loro posizione previdenziale.

La Federazione è consapevole che la questione è molto sentita dalle ostetriche ed è nostra priorità porre la problematica all'attenzione dei Ministeri competenti proprio al fine di consentire alle libere professioniste di ottenere un regime contributivo più adeguato e coerente all'attività svolta e non penalizzante rispetto ad altre figure professionali.

Medio tempore, ravvisata l'urgenza e necessità di tutelare -con le misure istituzionali consentite dalla legge - l'esercizio professionale, informiamo che la scrivente ha inviato alla Direzione Centrale dell'INPS una nota legale che ricostruisce la vicenda giuridico - previdenziale, sollecitando un intervento chiarificatore sulle due questioni di interesse attuale per la categoria: il regime previdenziale applicabile alle ostetriche e l'accesso al regime contributivo agevolato introdotto dalla L. 190/2014.

In particolare, con riferimento al regime previdenziale applicabile alle ostetriche libero professioniste, la scrivente Federazione ha richiesto all'INPS di prendere nuovamente posizione sulla questione, auspicando in una evoluzione interpretativa delle normative susseguitesi nel tempo ed invitando l'Ente stesso a preferire una interpretazione sistematica e maggiormente coerente all'attività professionale delle ostetriche, finalizzata al riconoscimento da parte dell'INPS della facoltà per le ostetriche libere professioniste di iscriversi alla gestione separata INPS, in luogo della gestione commercianti, ritenendo tale soluzione più coerente con la tipologia di attività svolta dalle ostetriche e con l'ordinamento giuridico -previdenziale.

Analogamente, è stata sottoposta all'ente previdenziale la questione relativa alle richieste contributive, che molte Ostetriche ci hanno segnalato aver ricevuto da parte dell'INPS per il disconoscimento delle agevolazioni contributive introdotte dalla Legge n. 190/2014 e s.m.i., maggiorate da sanzioni amministrative.

E' stato evidenziato ad INPS, in particolare, che le scelte professionali di adesione al regime contributivo agevolato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono state condizionate se non determinate dall'assunzione di una interpretazione tecnica fornita dallo stesso INPS con la circolare n. 29/2015 il cui testo - con particolare riguardo a "*soggetti interessati, calcolo ed accredito della contribuzione dovuta*" - riteneva che i destinatari del regime contributivo agevolato previsto dall'art. 76 dell'art. 1 della legge 190/2014 fossero i soggetti di cui al comma 54 della medesima norma di legge esercenti attività di impresa, specificando, tuttavia testualmente ed immediatamente dopo che, "*i commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche **esercenti attività d'impresa, arti o professioni** (...).*"

Ciononostante, in ragione del numero considerevole di segnalazioni ricevute, pur in assenza di una chiara motivazione fornita da parte dell'INPS nell'ambito dei procedimenti di recupero avviati, vi è motivo di ritenere che la ragione sottesa a tali richieste sia connessa ad una interpretazione

dell'Ente previdenziale nel senso di escludere le ostetriche dal beneficio contributivo previsto dalla L. 190/2014 sulla base di una interpretazione meramente letterale della normativa.

La scrivente ha, quindi, invitato l'Ente a fornire un chiarimento sul punto, rilevando come un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa (e non meramente letterale) non possa permettere una esclusione delle professioniste ostetriche da tale agevolazione contributiva, non essendovi alcuna ragione giustificatrice per distinguere la posizione previdenziale delle ostetriche iscritte alla gestione Commercianti da coloro che, iscritti alla medesima gestione, esercitano attività di impresa.

In ogni caso, è stato rappresentato all'Ente che, anche qualora prevalesse un indirizzo meramente letterale della normativa le ostetriche hanno aderito a tale regime facendo legittimo affidamento sulla prima circolare INPS adottata a seguito dell'entrata in vigore della normativa nonché su una interpretazione sistematica della normativa, circostanze che di per sè dovrebbero portare all'esclusione di sanzioni per omissione e/o evasione contributiva, essendo evidente che l'eventuale mancato o ritardato pagamento dei contributi deve ritenersi connesso a "oggettive incertezze" interpretative, determinate da contrastanti orientamenti normativi e amministrativi circa l'obbligo contributivo.

È stato, pertanto, richiesto all'INPS di assumere una posizione univoca in tutte le sedi territoriali, invitando a gestire le operazioni di recupero contributivo senza l'applicazione di alcuna ulteriore sanzione.

Ciò premesso, auspicando in un proficuo e costruttivo dialogo con l'Ente previdenziale, in attesa che INPS fornisca i chiarimenti richiesti, invitiamo le Ostetriche che hanno ricevuto avvisi bonari relativi al recupero dell'agevolazione contributiva di cui alla L. 190/2014 a valutare attentamente con i propri professionisti di fiducia, l'effettiva sussistenza al momento della richiesta di agevolazione di tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso all'agevolazione (tra cui anche il limite reddituale e la scelta effettuata del regime fiscale forfettario), richiedendo, ove occorra in caso di carente motivazione delle richieste avanzate dall'INPS, chiarimenti alla sede territoriali competenza, tramite cassetto previdenziale.

Una volta accertato che la richiesta di recupero contributivo sia dovuta unicamente all'assenza del requisito soggettivo (per non essere la ostetriche soggetto esercente attività di impresa), in assenza di un orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia, la strada di maggiore prudenza è quella di provvedere al pagamento della contribuzione omessa e al tempo stesso chiedere, attraverso il servizio online dedicato o, in alternativa, presso la sede INPS che gestisce la posizione contributiva del richiedente, la riduzione delle sanzioni, possibilità prevista anche dal comma 8 dell'articolo 116, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, fino alla misura minima degli interessi legali (art. 116, commi 15 e 16, l. 23 dicembre 2000, n. 388).

Il beneficio è rivolto al contribuente che si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 16 (ultima parte), l. 388/2000, rispetto alle quali è riconosciuta la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili ed è concessa, tra le altre ipotesi, per il caso, richiamabile nella specie, di "*oggettive incertezze emerse dopo contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo*".

La richiesta di annullamento delle sanzioni potrà, inoltre, essere avanzata con ricorso amministrativo in autotutela, ovvero in sede giudiziale, qualora l'INPS emetta provvedimento



Prot. 1028 Class. 1101

Roma, 16 maggio 2024

esecutivo nella forma dell'avviso di addebito, per le sanzioni non versate (non essendo possibile impugnare il sollecito bonario, privo di efficacia esecutiva).

In alternativa a quanto sopra indicato, è possibile per le ostetriche destinatarie dei disconoscimenti delle agevolazioni compiere un approfondimento della propria posizione individuale, tramite legale di propria fiducia incaricato, al fine di verificare la possibilità di presentare ricorso giudiziale finalizzato all'accertamento negativo dell'intera pretesa contributiva.

In ogni caso sarà cura della scrivente Federazione, tenere tempestivamente aggiornate le iscritte, di ogni passaggio e/o novità che dovesse risultare all'esito dell'interlocuzione con l'ente previdenziale.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Silvia Vaccari



*Silvia Vaccari*